



2025/1541

25.7.2025

DECISIONE (UE) 2025/1541 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2025

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell'Ecuador, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 88, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base, tra l'altro, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (2) Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell'Ecuador per un accordo sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
- (3) I negoziati per l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell'Ecuador, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») si sono conclusi positivamente e il testo dell'accordo è stato siglato il 3 marzo 2025.
- (4) L'accordo istituisce relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti dell'Ecuador e consente il trasferimento tra di esse di dati personali e non personali, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini.
- (5) L'accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all'articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all'articolo 8 della Carta, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all'articolo 47 della Carta. L'accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Europol ai sensi dell'accordo.
- (6) L'accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
- (7) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj>).

- (9) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 17 luglio 2025.
- (10) È pertanto opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell'Ecuador, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, con riserva della sua conclusione ⁽³⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽³⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.